



**TRIBUNALE DI CALTAGIRONE**

*Sezione Fallimentare*

**DECRETO EX ARTT. 67 SS D.LGS 14/2019**

Il Giudice designato, dott.ssa Paola Criscione,

nel procedimento indicato in epigrafe,

rilevato che Lioni Daniele, nato a Caltagirone il 12/09/1972, c.f. LNTDNL72P12B428U e Montaudo Viviana, nata a Caltagirone il 28/03/1974, c.f. MNTVVN74C68B428P, entrambi residenti in Caltagirone, Via S.V. 92 San Nicolò III s.n., hanno depositato, tramite l'OCC di Caltagirone, ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 66 e 67 ss. CCIII*;

ritenuto che, invero, il ricorso è stato proposto ai sensi della l. 3/2012, ormai superata dal Nuovo Codice della Crisi di Impresa (in seno al ricorso, peraltro, pur evincendosi che trattasi di istanza per la ristrutturazione dei debiti del sovra indebitato, è prima richiamato l'art. 14 *ter* in tema di liquidazione del patrimonio e, poi, l'art. 10 relativo alla ancora diversa procedura di accordo con i creditori);

ritenuto che, nondimeno, esaminato il contenuto del ricorso in uno alla relazione dell'OCC, invece aggiornata alle norme del CCII, è possibile qualificare il ricorso come in premessa;

ritenuta la competenza per territorio di questo Ufficio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che i ricorrenti possano essere qualificati come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie), emergendo dalla relazione dell'OCC in atti una disponibilità mensile di € 506,34, calcolata al netto delle somme occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare (composto dai soli ricorrenti) quantificate in € 1.123,63, a fronte di una rata mensile di € 1.295,30;

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati in allegato ad esso l'elenco: a) di tutti i



creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), come attestato dall'OCC: in particolare, quanto al requisito dell'incolpevolezza dell'indebitamento, deve osservarsi che al momento dell'assunzione delle obbligazioni (anni 2011-2014) i ricorrenti potevano contare tanto sul reddito da lavoro di dipendente del Lioni, quanto su quello della Montaudo (per una disponibilità mensile totale, sino alle dimissioni della Montaudo, di circa € 2.160,00), garantendosi una eccedenza al netto delle rate mensili idonea a soddisfare i bisogni della vita quotidiana (da presumersi pari a quelli indicati nella relazione) e che, salva ogni eventuale diversa determinazione all'esito del contraddittorio con i creditori, l'indebitamento successivo alle dimissioni della Montaudo non appare tale da integrare il requisito della gravità della colpa, della malafede e tantomeno della frode;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento nella misura del 70% del creditore ipotecario, di modo che la somma complessivamente riconosciuta (€ 46.167,65) non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto



riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (€ 41.000,00) sulla base della relazione di stima a firma dell'Arch. Zampino, allegata in atti, effettuata previo sopralluogo e confronto con i dati OMI e corredata da documentazione catastale e fotografica relativa all'immobile;

- il soddisfacimento nella misura del 100% dei creditori muniti di privilegio generale sui beni mobili, di modo che la somma complessivamente riconosciuta non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (€ 7.500,00);
- il soddisfacimento nella misura del 20% dei creditori chirografari;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in dieci anni dall'omologa, con il ripristino della originaria scadenza per i prestiti non dichiarati decaduti dal beneficio del termine (nella fattispecie il mutuo ipotecario);

ritenuto che, inoltre, ai presenti fini non osta la previsione di una moratoria annuale per i pagamenti previsti in favore del creditore ipotecario, posto che, benché nel CCII non sia stata inserita una previsione analoga a quella contenuta nel co. 4 dell'art. 8 l. 3/2012, può tornare nella fattispecie applicabile la giurisprudenza formatasi nella vigenza della predetta legge in tema di moratoria ultraannuale, secondo cui la detta dilazione non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. civ., sez. VI, 20/08/2020, n. 17391; Cass. civ., sez. I, 28/10/2019, n. 27544; Cass. civ., sez. I, 03/07/2019, n. 17834);

rilevato, da ultimo, che a norma dell'art. 70, co. 4, CCII: *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;

ritenuto che l'istanza di “revoca/sospensione” formulata in calce al ricorso e alla relazione appare generica quanto all'incidenza negativa dei provvedimenti ivi indicati sulla fattibilità del piano e sulla conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, fermo restando che in caso di omologa l'OCC terrà conto delle somme già versate per effetto delle cessioni del quinto in corso a scomputo del residuo credito in favore dei relativi beneficiari;

ritenuto che, invece, vada inibito, nelle more dell'eventuale omologa, il compimento di atti di



straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 28/11/2022

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Paola Criscione

